

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 marzo

in collegamento per via telematica sono presenti:

la Società Piemme S.p.A. in persona di Claudio Di Vincenzo, assistito da Confcommercio Roma in persona di Elisabetta Russo;

la FILCAMS – CGIL nazionale in persona di Danilo Lelli;

la FISASCAT – CISL nazionale in persona di Marco De Murtas

la UILTUCS nazionale in persona di Paolo Proietti

PREMESSO CHE

- 1 la Piemme S.p.A. in data 11 luglio 2019 ha sottoscritto un accordo per la gestione di n°34 esuberanti dichiarati dalla Società con richiesta di concessione dell'Assegno di Solidarietà da parte del Fondo di Integrazione Salariale.
- 2 a seguito di tale accordo, le Parti hanno concordato un utilizzo dell'assegno di Solidarietà FIS per il periodo 22 luglio 2019 / 21 luglio 2020.
- 3 nel corso dell'incontro odierno, tenuto in via telematica, stante la contingente emergenza sanitaria e ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del D.L.17/03/2020 n.18, l'azienda, confermando le criticità che la coinvolgono, in questo periodo di riduzione delle attività, comunica l'intenzione di ricorrere al FIS assegno ordinario secondo la normativa sopra richiamata, considerando tale strumento maggiormente idoneo e compatibile alle esigenze aziendali in relazione all'attuale contesto di mercato che, seppur caratterizzato da problematiche evidenti, non lascia presagire una ripresa nel breve-medio
- 4 ~~La OO.SS.~~ prendono atto di quanto sopra dichiarato e si rendono disponibili a discutere in merito alle modalità di applicazione dell'assegno ordinario FIS causale COVID-19 considerando ad ogni effetto di legge adempiuto da parte dell'azienda l'obbligo di informazione e consultazione sindacale previsto dalla normativa vigente
- 5 Preso atto di quanto sopra e di quanto già pattuito tra le parti:

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

- 6 A partire dalla odierna, le Parti, ai sensi del "Decreto marzo 2020" ("Decreto Cura Italia") concordano l'applicazione dell'assegno ordinario FIS per far fronte alle riduzioni orarie indicate nella tabella allegata al presente accordo per il periodo dal 30 marzo 2020 al 29 maggio 2020.
- 7 Il personale coinvolto dal FIS ordinario sarà pari a 47 dipendenti.
- 8 L'orario settimanale dei lavoratori è pari a 40 ore (38 ore con abbattimento dei permessi).
- 9 A fronte della riduzione di orario di cui qui di seguito, per i lavoratori alla medesima interessati, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionalmente ridotti in base alla prestazione lavorativa effettuata, salvo le provvidenze previste per legge.
- 10 La Società comunicherà ai lavoratori e all'INPS il calendario delle giornate di FIS al quale saranno rimandate le modalità di applicazione della riduzione media massima contenute nella citata tabella allegata. A tal fine si specifica comunque che: viene richiesta la riduzione massima del 100% per la Segreteria commerciale della sede di Ancona; del Capo ufficio traffico della sede di Milano; dell'addetta Amministrazione clienti della sede di Roma; i restanti dipendenti interessati avranno una riduzione mensile variabile tra un minimo del 5% sino ad un massimo del 50%.
Vista la complessità dell'organizzazione aziendale, si prevedono riduzioni articolate attraverso: distribuzione ed articolazione dell'orario settimanale/mensile differenziata (orizzontale e/o verticale
- 11 L'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario è quello allegato all'accordo.
- 12 Le Parti convengono che, per impreviste esigenze tecniche, organizzative e/o produttive, potranno essere modificate la distribuzione e l'articolazione delle riduzioni inizialmente comunicate ai lavoratori, previa informativa agli enti competenti e alle OO.SS.



- 13 L'Azienda, nonostante le difficoltà finanziarie ed economiche attuali, anticiperà ai lavoratori interessati il trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti norme in materia di FIS, nel presupposto della concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS;
- 14 Con riferimento al punto che precede, le Parti concordano che, la validità del presente accordo è subordinata alla effettiva capienza delle risorse destinata a questo specifico fine dal Governo.
- 15 A tal fine le Parti convengono che, in caso di diniego del contributo, per carenza di fondi o per altro motivo non imputabile all'azienda, la perdita di retribuzione derivante dalla riduzione di orario applicata, sarà gestita attraverso modalità da definirsi tra le Parti sulla base di principi solidaristici utilizzando prioritariamente il trattamento di FIS assegno di solidarietà precedentemente applicato;
- 16 Le parti concordano che l'azienda, a fronte del verificarsi di improvvisi picchi di carattere produttivo ed in concomitanza con una significativa modifica dell'attuale emergenza, per la quale l'attività aziendale o di singoli reparti di essa registrassero degli incrementi, potrà far uscire dalla riduzione oraria, in misura proporzionale, lavoratori idonei a fronteggiare tali situazioni, comunicando tale provvedimento agli uffici competenti.


Con la sottoscrizione del presente accordo, si intende esperita e conclusa la procedura di cui al Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 artt.19 e 21 ed infine di aver regolarmente esperito e concluso la procedura di consultazione di cui alle norme vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Piemme S.p.A.




FILCAMS - CGIL



CONFCOMMERCIO ROMA



FISASCAT - CISL



UILTUCS

